

DELIBERA N. 281/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FONTANIVA (PD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 23 maggio e 19 giugno 2019 (rispettivamente prot.lli n. 223524 e n. 267163) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fontaniva (Padova) a seguito della segnalazione del 23 maggio 2019 a firma del sig. Marcello Mezzasalma candidato Sindaco di Fontaniva, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune nel rinnovo del 26 maggio 2019 in quanto «*a poche ore dal voto [...] questa mattina, 23 maggio 2019, è in distribuzione il notiziario dell'Amministrazione Comunale "Fons Viva" [...] dove, tra i vari articoli, sono presenti i saluti del Sindaco e notizie su imminenti lavori pubblici [inoltre] sul sito del Comune di Fontaniva (www.comune.fontaniva.pd.it) è presente lo stesso notiziario in forma digitale*». Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 23 maggio 2019, a seguito dell'esame delle memorie del Comune di Fontaniva del 24 maggio seguente, avendo verificato che l'attività segnalata è priva dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge n. 28/2000, nella riunione del 29 maggio 2019 ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Fontaniva, dott. Lorenzo Piotto, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando quanto segue:

- *il Notiziario dell'Amministrazione Comunale "Fons Viva" è il consueto notiziario da sempre distribuito ai cittadini da parte di questa Amministrazione durante questo periodo;*
- *esso è redatto in forma impersonale ed è un semplice resoconto su alcuni lavori effettuati. Contiene altresì utili informazioni per i cittadini, quali le indicazioni sulle modalità di voto, numeri utili di telefono, le tariffe rifiuti per il 2019, ecc., notizie tutte che si reputano necessarie anche per l'assolvimento coretto della propria funzione istituzionale e per niente lesive dei candidati Sindaci, perché non a contenuto o dal sapore elettorale;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale, previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e non oggetto di specifica regolamentazione, decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del notiziario *“Fons viva”* oggetto di segnalazione è un’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Fontaniva e ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del notiziario in versione informatica dal titolo *“Fons Viva”*, trimestrale dell’Amministrazione Comunale di Fontaniva - Maggio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fontaniva, il quale è composto di otto pagine e reca il logo del Comune di Fontaniva, con riferimenti al resoconto su alcuni lavori pubblici già realizzati e avviati durante il mandato amministrativo da parte dell’Amministrazione uscente ed, in particolare i saluti e la firma del Sindaco dott. Piotto Lorenzo con espressioni del seguente tenore *“A tutti i concittadini, ricordo il diritto-dovere di esercitare il proprio ruolo di cittadino responsabile **andando a votare il 26 maggio 2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo e dell’Amministrazione Comunale del nostro paese**”* e *“Colgo quest’occasione per esprimere i miei più sinceri auguri ai prossimi Amministratori che avranno l’onore e la responsabilità di amministrare con solerzia ed onestà la nostra comunità per il bene comune di tutti i concittadini, grandi, piccoli,*

anziani. Desidero infine rinnovare i ringraziamenti ai colleghi amministratori e a tutti i Consiglieri Comunali per il lavoro svolto durante il mio mandato da primo cittadino”, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che la pubblicazione di tale notiziario oggetto di segnalazione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto redatto in forma personale con espliciti riferimenti alla figura del Sindaco uscente, ricandidato Sindaco nel rinnovo dell’Ente, che invita ad andare a votare, e formula auguri e ringraziamenti, e priva del requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente poiché contiene informazioni relative alle attività realizzate nel mandato amministrativo le quali sono già regolarmente contenute nella Relazione di fine mandato *“rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011”* e ai lavori pubblici tuttora in cantiere che potevano essere differite successivamente alle operazioni elettorali;

RILEVATO invece che in merito all’attività di distribuzione ai cittadini del Comune del notiziario oggetto di segnalazione non risulta fornita alcuna prova dagli accertamenti istruttori svolti dal Comitato e dalla documentazione in atti;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’attività di pubblicazione sul sito istituzionale del notiziario oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell’Autorità, un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione del notiziario oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Fontaniva di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del notiziario *“Fons Viva”* Maggio 2019 non ritenuta conforme all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto contiene, oltre ai saluti e ringraziamenti del Sindaco uscente, l’invito ad andare a votare ed informazioni relative alle attività realizzate nel mandato amministrativo e ai lavori pubblici tuttora in cantiere,

che potevano essere differite successivamente alle operazioni elettorali. Il Comune di Fontaniva deve inoltre pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione del notiziario a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Fontaniva e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi